

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 866/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all'interno dell'Unione e l'introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell'allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008 dispone che le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano nell'Unione siano accompagnati da un certificato redatto in base al modello di cui all'allegato XI che sia conforme alle condizioni ivi stabilite.
- (4) In considerazione della situazione di isolamento geografico del territorio russo di Kaliningrad, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 deroga alle prescrizioni

dell'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e prescrive condizioni specifiche per il transito di determinate partite da e per la Russia attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. Tali condizioni includono controlli supplementari e la sigillatura delle partite.

- (5) La Bielorussia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il transito attraverso l'Unione di carni di pollame dalla Bielorussia verso il territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania.
- (6) Vista la situazione geografica di Kaliningrad e le strutture procedurali già esistenti, stabilite dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di prodotti da e per la Russia, il transito di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania per ferrovia o per strada deve essere consentito, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 per altri prodotti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere modificato al fine di aggiungere il prodotto carni di pollame nell'articolo 18, paragrafo 2, e di modificare la voce relativa alla Bielorussia nell'allegato I, parte 1.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato come segue:

- 1) la frase introduttiva dell'articolo 18, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d'ispezione frontaliere in Lituania elencati nell'allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:»;
- 2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) nella parte 1, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY — Bielo-russia	BY-0	L'intero paese	EP, E e POU (solo per transito attraverso la Lituania)	IX»						
--------------------	------	----------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

2) nella parte 2, sezione «Garanzie complementari (GC)», la voce «IX» è sostituita dalla seguente:

«IX: il transito solo attraverso la Lituania di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che sia rispettato l'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4.»
